RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Tra

Società IKEA Italia S.p.A.:

e

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali,

PREMESSO:
- che si ritiene utile definire, nell'ambito Aziendale, le modalità di applicazione e definizione del DLgs. 19 settembre 1994 n° 626, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 18 e 19 sul Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza;
- quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e considerate le disposizioni dell'Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18/11/1996;
- quanto indicato del verbale di riunione sottoscritto il 23 febbraio 1998 dalla Commissione Tecnica Bilaterale istituita a livello nazionale;
- che le parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alla sicurezza e dalla corretta applicazione delle relative previsioni di legge al fine di realizzare ambienti e organizzazioni di lavoro in cui abbiano sempre piu' a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato ed efficienza dall'altro.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, IN DATA ODIERNA, CONVENGONO DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO, DI CUI LE PREMESSE SONO PARTE INTEGRANTE:

1) Azienda e Organizzazioni Sindacali si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all'interno dell'Azienda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in avanti, per comodità di esposizione RLS), secondo le disposizioni e le definizioni degli artt. 2, 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e dell'Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18 novembre 1996.

2) NUMERO DI RAPPRESENTANTI
In ogni Unita' Produttiva (Negozi, per Carugate Negozio e Service Office) potrà venire eletto un numero massimo di rappresentanti ovvero, secondo le previsioni dell'art. 1, prima parte, dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996, che verranno individuati - salvo casi eccezionali -tra i componenti di RSU o RSA. Le parti si incontreranno per gestire localmente i casi eccezionali al fine comunque di garantire l'applicazione del decreto legislativo 626/94.

3) PERMESSI RETRIBUETI
Ogni RLS, individuato secondo i criteri sopra esposti, avrà a disposizione, per l'espletamento del mandato (che durerà dalla data di elezione sino alla cessazione

dell'incarico di RSU o RSA), un monte ore annuo pari a 40 ore; tali permessi dovranno essere concessi secondo le prassi definite per l'utilizzo dei permessi sindacali. Restano confermate tutte le previsioni dell'art. 4 bis dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996. Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.

4) ALTRE DISPOSIZIONI
Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia si farà espresso riferimento a quanto previsto negli specifici punti dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996.
Per quanto riguarda la formazione, si conferma quanto previsto dal DL 07/01/1997.

Il presente accordo ha decorrenza dalla data odierna e scadrà trascorsi tre mesi dalla data di disdetta comunicata da una parte all'altra, come pure nel caso nuove norme di Legge o di Contratto C.N.L. rendano necessario modificare il presente accordo per armonizzarlo alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI STIPULANTI

Per l'Azienda:

REPERIBILITA' MANUTENTORI
ACCORDO AZIENDALE

Tra

La Societa' IIKEA Italia S.p.A.

e

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali

PREMESSO CHE:

• Il 3 1.12.98 è scaduto l'accordo aziendale in vigore per la Reperibilita' dei Manutentori;
• La mansione di Manutentore, nell'ambito dell'organizzazione dei negozi, risulta fondamentale presidio di prevenzione (quando possibile) e risoluzione di ogni emergenza-problema di natura tecnologica;
• Risulta indispensabile la Reperibilita' del personale di Manutanzione, anche al di fuori del normale orario di lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, IN DATA ODIERNA, CONVENGONO DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO, DI CUI LE PREMESSE SONO PARTE INTEGRANTE:

1) Il personale addetto alla manutenzione di ogni Unita' Produttiva (per Carugate:

Negozio +S.O.) effettuerà turni di rotazione periodica di Reperibilità che interessano le ore dal termine dell'orario di lavoro alla ripresa successiva (comprendenti quindi la notte, le festività e le domeniche).
2) La turnistica verra' programmata mensilmente, nell'ambito di ciascun negozio, ed interesserà tutto il personale di manutenzione resosi disponibile; in ciascuna Unita' Produttiva le parti definiranno il numero minimo di lavoratori che necessariamente dovranno garantire il presidio.
3) In caso di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo dovuta, la turnistica sarà tempestivamente adattata in modo da assicurare comunque la presenza del Reperibile in Turno. Nei casi di modifica della turnazione pianificata al rientro dell'assente l'Azienda provvederà a programmare una turnazione tale da garantire il mantenimento di una equa (eguale) effettuazione di Turni di Reperibilità tra tutti i lavoratori interessati.
4) A fronte dell'impegno ad essere Reperibile, e quindi disponibile, entro una distanza massima di lontananza dal negozio di 40 Km (salvo altra distanza definita a livello di Unita' Produttiva in relazione alla dislocazione della stessa sul territorio), a rispondere alle richieste d'intervento, durante il turno calendarizzato, l'Azienda riconoscerà una Indennità di Reperibilità (collegata alla mansione assegnata) di lit. 21.000 lorde giornaliera,. Tali importi di indennità di Reperibilità, non costituiscono retribuzione di fatto ai sensi dell'art. 115, Parte Seconda, del vigente CCNL Settore terziario e poiché comprensive forfettariamente e convenzionalmente delle incidenze sulle retribuzioni differite e sui differenti istituti di Legge e di Contratto — ivi compreso il T.F.R., saranno esclusi dal calcolo degli stessi.
5) Il valore dell'Indennità di Reperibilità sopraindicato sarà automaticamente aggiornato dall'inizio del mese di Gennaio, di ciascun anno a decorrere dal 2000, in base alla variazione dell'indice ISTAT ed a quella del minimo contrattuale del 3° Livello verificatesi nei 12 mesi precedenti.
6) Durante il Turno di Reperibilità il lavoratore saraà dotato, esclusivamente per ragioni di servizio (pertanto è escluso ogni impiego per ragioni personali) di un cellulare dell'Azienda, al cui numero sarà contattato in caso di necessità.
7) In caso d'intervento, richiesto per una qualsiasi emergenza, al lavoratore in Turno di Reperibilita' vena' corrisposto il compenso per le ore prestate - in base alla timbrature del sistema di rilevazione presenze - (con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL di categoria per il lavoro straordinario, notturno o festivo)
• per interventi di durata sino all'ora verrà comunque considerata un'ora intera di compenso, comprensiva anche dei tempi di spostamento;
• per gli interventi di durata superiore all'ora, il compenso spettante comprendera' mezzora aggiuntiva rispetto al tempo rilevato dal cartellino orologio.
8) Le spese di trasporto sostenute dal lavoratore, in caso d'intervento presso il negozio durante il turno di reperibilita', saranno rimborsate (secondo la procedura in atto), dietro presentazione di regolare giustificativo fiscale (per l'impiego dì mezzi pubblici, bus — taxi
— auto noleggio con autista, ecc.) o attraverso rimborso Kilometrico di L**.** 5251Km. per i Kilometri percorsi, se il lavoratore sceglie di utilizzare la propria autovettura, con un massimo di 80 Km. di A/R (salvo altra distanza definita a livello di Unita' Produttiva in relazione alla dislocazione della stessa sul territorio); per il tragitto sara' operante la copertura assicurativa INAIL "in itinere".
9) Il presente accordo ha decorrenza dall' 1.1.99 e scadrà trascorsi tre mesi dalla data di disdetta comunicata da una parte all'altra, la sua applicabilità verrà a decadere

automaticamente una volta che l'azienda avrà potuto realizzare il presidio con altre modalità (presumibilmente entro il 31.8.99).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI STIPULANTI

Per l'Azienda:
.

INSTALLAZIONE ED USO TELECAMERE
ACCORDO AZIENDALE

tra

La Società IKEA ITALIA S.p.A.

e

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali
FILCAMS/CGIL,
FISASCAT/CISL,
UILTUCS/UIL,

PREMESSO

che l'Azienda dichiara che intende far uso di impianti visivi all'interno dei Punti Vendita di IKEA al solo ed esclusivo fine di tutelare il proprio patrimonio.
L'Azienda dichiara altresì che con tali installazioni nessun controllo diretto od indiretto si vorrà e si potrà effettuare sul personale dipendente.

La tutela dei beni e delle merci aziendali dovrà avvenire quindi in stretta osservanza di quanto disposto dal l° comma dell'Art. 4 della Legge n. 300/1970.

Le parti pertanto, nel comune intendimento che gli impianti visivi debbano avere esclusiva funzione di tutela del patrimonio, senza che i lavoratori possano essere in alcun modo controllati nella loro attività,

CONVENGONO CHE:

1. INSTALLAZIONE ED USO DELLE TELECAMERE

L'installazione/ubicazione delle telecamere dovrà avvenire secondo lo schema allegato (all. n° 1) sottoscritto dalle parti, dove sarà specificato il tipo di telecamera fissa od orientabile impiegata.
L'allegato costituisce parte sostanziale ed integrante dell'Accordo ed ogni sua eventuale futura modifica dovrà essere concordata e sottoscritta dalle Parti. Tale allegato, in quanto diverso per ogni sito IKEA, sarà sottoscritto e annesso al presente accordo in sede locale dai rappresenti delle Organizzazioni Sindacali.

Le telecamere di tipo in uso presso i Punti Vendita sono collegate ad un sistema di videoregistrazione unico per tutte le telecamere, e sono di tipo sia fisso che orientabile.
A riguardo del sistema di videoregistrazione, per quanto attiene alle telecamere orientabili si precisa quanto segue:
1) che le telecamere seguono un orientamento casuale in ronda automatica e sono puntate in campo lungo; solo in caso in cui scatti un allarme nel loro raggio di azione, il

loro orientamento può concentrarsi sulla zona allarmata;
2) i casi di orientamento manuale sono lasciati all'operatore della sicurezza, e riguarderanno solamente situazioni di sicurezza del patrimonio;
3) il videoregistratore collegato alle telecamere orientabili installate all'interno del Punto Vendita, nella zona dopo la linea casse, utilizzerà una videocassetta che, marcata con data, ore, minuti, secondi, rimarrà inserita fino a che non dovrà essere sostituita per usura o eventualmente consegnata alle forze dell'ordine.
4) le cassette per le registrazioni devono essere siglate dalle parti con numerazione progressiva al fine della identificazione delle cassette sostituite per deterioramento (o sequestro da parte delle autorità competenti). Tali cassette vengono periodicamente distrutte (di norma mensilmente)
5) l'operazione di rimozione e distruzione verrà effettuata a cura del personale aziendale preposto e verrà ogni volta data informazione alle RSU con anticipo di almeno 1 giorno affinché, a loro discrezione (con le modalità previste all'art. 7 bis Accordo Interconfederale 27.7.94), possano essere presenti all'operazione che sarà formalizzata su apposito registro.
6) Le telecamere saranno messe in funzione soltanto nelle ore in cui il punto vendita è funzionante e nei periodi di chiusura durante i quali è assente il personale dipendente, eccetto gli addetti al servizio di vigilanza e sicurezza.

2. CONTROLLI E VERIFICHE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

I Rappresentanti Sindacali potranno (con le modalità previste all'art. 7 bis Accordo Interconfederale 27.7.94) del vigente CCNL) accedere in qualsiasi momento nei locali in cui sono posti i monitor delle varie telecamere, al fine di controllarne il corretto utilizzo, nonché visionare le cassette registrate.

Il videoregistratore sarà apposto in apposita cassetta chiusa (entro 2 mesi dalla data odierna), apribile con 2 chiavi differenti, custodite 1 dall'azienda ed 1 dalle RSU. Una copia di quest'ultima chiave sarà conservata nel locale della sorveglianza posta sotto vetro. In caso che situazioni d'emergenza lo richiedano e nessun RSU fosse presente verrà utilizzata dall'Azienda la seconda chiave sotto vetro.

3. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E TUTELA.

a) Le parti convengono che, qualora un lavoratore venga incidentalmente ripreso dagli impianti visivi mentre compie una qualsiasi infrazione, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione e sanzione disciplinare.

b) In assenza dei rappresentanti sindacali i compiti a questi attribuiti dal presente accordo dovranno essere svolti dalle OOSS.

VALIDITA' DELL'ACCORDO

Ferma restando la possibilità di una delle parti di disdire il presente accordo tramite raccomandata A/R da inviare all'altra parte con i mese di preavviso; in caso di inadempienza (nei confronti anche solo di un punto o di una singola parte di quanto convenuto), da parte aziendale, l'Accordo verrà automaticamente disdettato, limitatamente alla singola Unita' Produttiva in cui si è verificato l'inconveniente.

In caso di disdetta del presente accordo l'Azienda si impegna a disattivare

immediatamente le telecamere che, nelle ore in cui il punto vendita è aperto al pubblico, ne riprendano l'interno.

ALLEGATI

Allegati n° 1: piantina generale per ogni Punto Vendita della dislocazione delle telecamere poste all'interno; per i Punti Vendita che non hanno modificato l'ubicazione dell'ultima piantina sottoscritta verranno allegate le medesime.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'AZIENDA PER LE OO.SS.